

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4376-A</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

---

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato

---

*Presentata il 21 marzo 2017*

---

(Relatori: **MOLTENI** e **GIULIANI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4376 Molteni, recante « Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria;

ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3173 del 2000, ha precisato che, « poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio *tempus regit actum*, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

**NULLA OSTA**

---

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.**

## ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-*bis*, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale »;

*Vedi lettera c), capoverso 6-bis*

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione »;

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.**

## ART. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti **per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo** »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nei procedimenti per i delitti **per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre** la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione **del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo** »;

*Vedi articolo 2, comma 1, capoverso ART. 438-ter*

c) al comma 6, le parole: « ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta » sono sostituite dalle seguenti: « delle

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento **di primo grado** ».

Vedi lettera b), capoverso 5-bis

**richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte ».**

Vedi lettera b)

## ART. 2.

**1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:**

« **ART. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1.** Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell'articolo 438, l'imputato può **riproporle** prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

**2.** L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento nel caso in cui il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

**3.** Se, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

**4.** Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

**ART. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1.** Quando si **procede** per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, **per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo**, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del **giudizio** e

2. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*ter.* — (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme ».

**ART. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

**indica** alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione ».

**ART. 3.**

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

**ART. 4.**

1. *Identico*:

« ART. 134-*ter.* — (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo **438-*ter*** del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme ».

**ART. 5.**

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

*Soppresso*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*17PDL0056570\*